



Oggetto: Circolare congiunta - cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in merito all'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego.

Premessa

Pervengono alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL numerose richieste di chiarimenti sul tema dell'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale e, in particolare, sul requisito della "residenza" a tal fine previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015.

Nel ribadire quanto già comunicato con nota ANPAL prot. 6202 del 23 maggio 2018 (allegato 1), con cui, acquisito il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state già fornite indicazioni in merito, si ritiene opportuno effettuare una ricognizione della normativa vigente, al fine di fornire un quadro organico della materia.

Accesso dei cittadini non comunitari ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro

Cittadini non comunitari

Ai sensi del d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), i cittadini stranieri non UE, regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di un'attività lavorativa, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e comunitari (articolo 2, comma 3 del T.U. Immigrazione). Tali diritti sono estesi anche ai cittadini stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 5, comma 9-bis del T.U. Immigrazione).

Pertanto, ai cittadini stranieri non UE, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, è richiesta la dimostrazione del requisito della residenza, ai sensi del sopra citato articolo 11, comma 1 del d.lgs. 150/2015, ai fini dell'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.

A tal proposito, l'iscrizione di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nelle liste anagrafiche della popolazione di un determinato comune avviene ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del T.U. Immigrazione e dell'articolo 2 della l. n. 1228/1954, c.d. "legge anagrafica".

Si rammenta, inoltre, che i lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che hanno perso il lavoro, anche per dimissioni, possono dichiarare lo stato di disoccupazione (articolo 19 del d.lgs. 150/2015) e usufruire dei servizi dei Centri per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso questo termine, trovano applicazione i requisiti reddituali dell'articolo 29, comma 3 lett. b) del T.U. Immigrazione, per cui l'eventuale successivo rinnovo del permesso di soggiorno potrà richiedersi anche qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, sulla base dei parametri indicati (articolo 22, comma 11 del T.U. Immigrazione e Circolari del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2012 e del 3 ottobre 2016).

Accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale

La previsione del requisito della residenza, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015, ha fatto sorgere problemi applicativi con riferimento all'ipotesi in cui la richiesta di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro viene formulata da un richiedente protezione internazionale, generalmente ospitato

in un centro di accoglienza. Da più parti è stato evidenziato il paradosso per cui ai cittadini richiedenti protezione internazionale, seppur legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo (come previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. 142/2015), risultava preclusa l'iscrizione ai Centri per l'impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica.

In merito, giova anzitutto rammentare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 142/2015, per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

Sul tema è intervenuta la comunicazione di ANPAL n. 6202 del 23 maggio 2018, con la quale è stato rilevato che, in considerazione del carattere di *lex specialis* che il d.lgs. 142/2015 assume con riferimento a questa specifica categoria di soggetti vulnerabili, "il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego– previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale".

Tale interpretazione appare, del resto, coerente con la possibilità, riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale dal citato art. 22 del d.lgs. 142/2015, di svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo (sul tema si richiama il parere della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 14751 del 26 luglio 2016, allegato 2). *A fortiori*, pertanto, dovrà essere consentito a tali soggetti l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego, rispetto a cui il rilascio della dichiarazione immediata di disponibilità, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, è un passaggio utile, per i successivi momenti relativi alla profilazione qualitativa, sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e attivazione della persona nella ricerca di un nuovo lavoro.

In linea con la disciplina speciale prevista per tale categoria vulnerabile, INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017 (allegato 3), di avere aggiornato il software Uniemens per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico provvisorio. Per effetto di tale modifica, i datori di lavoro possono trasmettere le denunce individuali direttamente con il codice fiscale numerico provvisorio assegnato ai richiedenti protezione internazionale. L'innovazione mira a consentire a tale tipologia di cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa e di accedere ad altre misure di politica attiva del lavoro, quali per esempio i tirocini formativi.

Si richiede di dare la più ampia diffusione alla presente circolare presso i Centri per l'impiego, al fine di garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio nazionale e l'accesso da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, alle misure di politica attiva del lavoro, le quali costituiscono presupposto indefettibile di una efficace strategia di integrazione socio-lavorativa.

La presente circolare viene altresì pubblicata sui siti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL.

Il Direttore Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione
Tatiana Esposito

Il Direttore Generale dell'ANPAL
Salvatore Pirrone

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

N. 3 allegati alla presente Circolare



Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Il Direttore Generale

Alle Regioni e Province Autonome

Oggetto: cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro.

A seguito di diverse richieste di chiarimento in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, acquisito il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 prevede la “disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento”.

L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture [...] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

Poiché tale norma riveste il carattere di *lex specialis* con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego– previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.

Sullo stesso argomento, inoltre, l’articolo 6, comma 7 del Testo Unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro.

In definitiva, il requisito della residenza, previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015, necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.

Questa interpretazione appare, peraltro, in linea con quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015, laddove è previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo [...] consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda. A *fortiori*, dovrà essere consentito l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 26 luglio 2016 n. 14751**

**MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II**

**Quesito - lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo
politico -**

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente l'occupazione irregolare di cittadini extracomunitari, richiedenti protezione internazionale ed asilo politico, si formulano le seguenti precisazioni.

Com'è noto, il Legislatore ha disciplinato la materia del riconoscimento dello status di rifugiato nel D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

La normativa in questione è stata recentemente oggetto di significative modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 142/2015 attuativo delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, sostanzialmente volte a migliorare l'accoglienza rendendo, tra l'altro, il procedimento di riconoscimento più spedito.

Il decreto legislativo n. 142/2015 qualifica come richiedente protezione internazionale, lo straniero o l'apolide che ha presentato domanda di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 25/2008 per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, in ordine alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, ovvero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale.

L'art. 4 del citato decreto stabilisce che "al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

Il medesimo articolo, al terzo comma, dispone che "la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda (...), costituisce permesso di soggiorno provvisorio".

Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno per

richiesta di asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente.

La suddetta norma inoltre dispone che tale permesso di soggiorno "non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro" atteso che risultano del tutto differenti i presupposti e i requisiti necessari per il rilascio dei due provvedimenti autorizzatori.

Ciò premesso, in risposta alle problematiche sollevate da codesta Direzione territoriale, riscontrate in sede di accertamento ispettivo, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, appare necessario, indipendentemente dalla documentazione di fatto esibita dai lavoratori stranieri o dal datore di lavoro in sede di controllo, procedere all'acquisizione della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, dal cui rilascio vanno calcolati i sessanta giorni per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Il modello di ricevuta, approntato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili, del resto, oltre a specificare che la stessa assume valore di permesso di soggiorno provvisorio, espressamente attesta che, decorso il termine di legge dal rilascio della ricevuta, il cittadino straniero "è autorizzato a svolgere attività lavorativa". (cfr. fac-simile allegato sub 1).

Pertanto, nel caso in cui venga riscontrata l'occupazione "in nero" - per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione - dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, troverà applicazione la **maxi sanzione** ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. da L. n. 73/2002, come da ultimo modificato dall'art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, ma non potrà ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998.

Diversamente, in tutti i casi in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio (rectius la ricevuta della verbalizzazione della domanda) anche laddove la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata (cfr. art. 26, comma 2-bis D.lgs 25/2008), ovvero non siano ancora trascorsi i sessanta giorni dal rilascio della ricevuta, appare opportuno che il personale ispettivo segua le medesime procedure previste in caso di irregolare occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ivi compreso l'interessamento delle forze dell'ordine per la verifica della posizione dei cittadini stranieri.

In tali casi, ferma restando la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 22, comma 12, del D Lgs. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxi sanzione (art. 3, comma 3 quater D.L. 12/2002), va altresì esclusa l'operatività della diffida atteso che il lavoratore straniero non può essere considerato "occupabile".

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ialasia FEOLA)

Allegato 1

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra (...) sesso (...), nato/a (...), il (...), con codice fiscale provvisorio (...), di cittadinanza (...), domiciliato in (...) alla via (...).

Il (...), in data (...) ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra (...) decorsi sessanta giorni dal presente verbale, è autorizzato a svolgere attività lavorativa se il procedimento di esame della domanda non si è concluso e il ritardo non è attribuito al richiedente (art. 22, c. 1 D.Lgs 142/15).

La presente attestazione, pur non certificando l'identità del richiedente, costituisce premesso provvisorio con validità dei sei mesi dalla data di rilascio (art. 4, cc. 1, 2 e 3, D.Lgs. 142/15).

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 28-07-2017

Messaggio n. 3151

OGGETTO: Utilizzo codice fiscale numerico nelle denunce individuali Uniemens

Con il presente messaggio si comunica che Uniemens è stata aggiornata per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico. Tale casistica riguarda gli stranieri richiedenti la protezione internazionale ai quali, ai sensi del DPR 605/1973 e successive modificazioni, nonché dei Decreti ministeriali del 23/12/1976 n. 13814 e n. 13813, viene attribuito un codice fiscale provvisorio numerico.

A tali soggetti, infatti, viene rilasciato dalla Questura, al momento del rilascio della ricevuta della richiesta di protezione internazionale, il codice fiscale provvisorio numerico, che potrà essere convertito in alfanumerico definitivo solo in caso di determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale per la protezione internazionale.

Con la modifica di cui al presente messaggio i datori di lavoro possono trasmettere le denunce individuali direttamente con tale codice fiscale numerico che si abbina con il codice fiscale numerico presente in ARCA consentendo l'aggiornamento del conto individuale.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato